

Prot. n. 131/2021

Circ. n. 14/2021

Padova, 13 settembre 2021

**Ai Legali Rappresentanti  
Alle Coordinatrici  
delle Scuole associate loro indirizzi**

**OGGETTO: Novità sul certificato vaccinale verde - Covid 19 (Green pass)**

FISM Veneto, che ringraziamo per il contributo che ci ha inviato, ha predisposto un breve vademecum dei procedimenti in vigore da oggi la cui traccia viene di seguito ripresa ed ampliata.

Allo scopo di semplificare la lettura delle nuove procedure, Vi riportiamo il seguente riassunto dei principali scadenze ed adempimenti:

1. **Durata delle nuove norme.** Le nuove norme immediatamente esecutive restano in vigore sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
2. **A chi si applicano le nuove norme.** L'obbligo dell'esibizione di un green pass valido si applica a chiunque acceda alle strutture dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia. Quindi per accedere all'interno dell'edificio sia il **personale esterno non dipendente** della scuola/asilo che i **genitori** sono tenuti ad esibire il certificato verde valido. La stessa misura di applica anche ai **delegati** alla consegna/ritiro dei bambini che accedessero all'interno dell'edificio. In merito a questo, non essendoci una chiara definizione di quelle che il Decreto definisce "*strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative*" al fine di individuare fisicamente gli spazi da rendere fruibili SOLO con Green Pass è parere di FISM che in questa fase di applicazione per tali strutture si debba individuare "l'edificio" presso il quale si svolgono le attività scolastiche ovvero la scuola nel suo insieme. Il complesso edilizio. A titolo esemplificativo si ritiene che la norma vada applicata nel seguente modo:
  - 2.1 CHIUNQUE si presenti a scuola per qualsiasi motivo senza green pass o certificato alternativo DEVE fermarsi alla porta dell'edificio affidando il bambino/a, sempre alla porta, al personale della scuola.
  - 2.2 CHIUNQUE si presenti a scuola per qualsiasi motivo munito di green pass o di certificato medico sostitutivo (rilasciato secondo la prassi del Ministero della Salute, potrà accedere alla scuola ovviamente dopo la verifica del green pass e i controlli (triage) stabilito per la procedura anti Covid-19.
3. **Esonero.** Sono esonerati dal possesso del green pass non solo i bambini/alunni, ma anche i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. **Le sanzioni.** È prevista una sanzione dai 400 ai 1.000 euro per chi, pur avendo l'obbligo, non ha il green pass ed è presente a scuola. A controllare il pass devono essere i dirigenti delle istituzioni educative/scolastiche e i loro delegati, ma anche i datori di lavoro del personale esterno (personale di cooperative, associazioni o altre entità commerciali). Sono previste analoghe sanzioni da 400 a 1.000 euro per i dirigenti e i datori di lavoro ai quali sono demandati i controlli.

**I dirigenti delle istituzioni educative e scolastiche sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e ne hanno la piena responsabilità così come loro assegnata dal Decreto Legge.**

Queste sono le disposizioni alla data odierna, riservandoci di comunicare eventuali precisazioni dovessero uscire nel frattempo.

Cordiali Saluti.



IL PRESIDENTE  
Mirco Cecchinato

Si riporta in allegato, per semplificare approfondimenti e letture:

- a) "Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale"
- b) scheda di sintesi di lettura del Decreto Legge 122/2021